



Sintesi dei risultati della procedura di consultazione della legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI)

Indice

1	Situazione iniziale	3
2	Partecipanti alla consultazione	3
3	Osservazioni generali sul progetto di legge	3
4	Risultati della procedura di consultazione in dettaglio	5
4.1	Articoli 1 - 3: Scopo, oggetto e campo d'applicazione	5
4.2	Articoli 4 - 6: Definizioni, attribuzione e utilizzo dell'IDI.....	6
4.3	Articoli 7 - 10: Registro IDI, effetto giuridico dei dati IDI, acquisizione, aggiornamento e utilizzo dei dati IDI, notifica e rettifica dei dati IDI	7
4.4	Articoli 11 - 13: Diffusione dei dati IDI, cancellazione dei dati IDI, protezione e sicurezza dei dati	7
4.5	Articoli 14 - 18: Disposizioni d'esecuzione, esecuzione, disposizioni transitorie, modifica del diritto vigente, referendum ed entrata in vigore	7
5	Sintesi	8

1 Situazione iniziale

Il 20 febbraio 2008, il Consiglio federale ha approvato il progetto del Dipartimento federale dell'interno concernente un numero unico d'identificazione delle imprese (IDI) e assegnato il mandato di elaborare una legge corrispondente. La legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI) prevede di attribuire a ogni impresa nonché ai lavoratori indipendenti, alle aziende agricole e ai servizi amministrativi un numero d'identificazione univoco e invariabile, destinato a semplificare i processi all'interno della pubblica amministrazione (Confederazione, Cantoni e Comuni) nonché i contatti tra l'amministrazione e le imprese. L'IDI consentirà uno scambio di dati sicuro, efficiente e sistematico tra le imprese e l'amministrazione, in particolare anche in vista della crescente trasmissione elettronica di dati in questo settore (Governo elettronico).

La LIDI disciplina l'utilizzazione e l'attribuzione dell'IDI, la gestione e l'utilizzazione del registro d'identificazione delle imprese (registro IDI) nonché aspetti della protezione dei dati in relazione all'IDI e al registro IDI. L'entrata in vigore della legge è prevista per il 1° gennaio 2011.

Dal 29 gennaio al 29 aprile 2009, il Consiglio federale ha svolto una consultazione sul progetto di LIDI.

2 Partecipanti alla consultazione

Sono stati invitati a partecipare alla procedura di consultazione tutti i Cantoni, la Conferenza dei governi cantonali, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni nazionali mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni nazionali mantello dell'economia nonché altre associazioni e istituzioni.

Nell'ambito di questa consultazione sono stati interpellati complessivamente 67 destinatari. Hanno rinunciato a esprimersi la Conferenza dei governi cantonali, vari partiti e altre associazioni e organizzazioni interpellate. Hanno invece inviato un parere anche 33 gruppi d'interesse, associazioni o organizzazioni non interpellati ufficialmente¹.

3 Osservazioni generali sul progetto di legge

Il progetto di creare un numero unico d'identificazione per le imprese è accolto favorevolmente nella maggior parte dei pareri pervenuti. Le agevolazioni perseguite nei contatti e nello scambio di informazioni tra le autorità statali e le imprese, in particolare anche nel contesto del Governo elettronico, sono incontestate. Una minoranza dei partecipanti manifesta un sostegno senza riserve al progetto presentato. Vari Cantoni sottolineano che l'IDI costituisce un'importante premessa per i loro progetti di Governo elettronico e per quelli della Confederazione. La maggioranza dei partecipanti alla consultazione esprime tuttavia riserve più o meno forti e alcuni respingono addirittura completamente la LIDI nella forma attuale. Spesso è menzionato il fatto che la proposta non è matura e va riveduta notevolmente.

¹ Un elenco dei partecipanti che hanno inoltrato un parere figura nell'allegato.

Pareri sull'idea di base dell'IDI

	Cantoni	Partiti	Associazioni mantello	Altri ²	Totale
D'accordo con l'idea di base dell'IDI	24	3	7	38	72
In disaccordo sull'idea di base dell'IDI	1 (ZG)	2 (UDC, PEV)	--	--	3
Nessuna affermazione esplicita sull'idea di base dell'IDI	1 (BL)	--	--	--	1
Totale pareri	26	5	7	38	76

Posizioni sul progetto di legge

	Cantons	Partis	Associations faitières	Autres	Total
Rifiuto del progetto	7 (ZH, ZG, SO, BS, BL, SG, GR)	2 (UDC, PEV)	3 (Associazione dei Comuni svizzeri, USAM, USC)	3	15
Forti riserve	5 (SZ, FR, AR, AG, TG)	--	--	11	16
Qualche riserva	13 (BE, LU, UR, OW, NW, SH, AI, TI, VD, VS, NE, GE, JU)	--	2 (economiesuisse, Unione svizzera degli imprenditori)	23	38
Nessuna riserva	1 (GL)	3 (PRL, PS, PCS)	2 (USS, SIC Svizzera)	1	7
Totale pareri	26	5	7	38	76

Alcuni partecipanti alla consultazione, tra cui ZH, BE, UR, BS, SG, AG e NE, l'UDC e il PEV, economiesuisse, l'USAM, l'Unione svizzera degli imprenditori, l'USC e la Conferenza delle autorità del registro di commercio, si chiedono se al posto di introdurre un nuovo numero d'identificazione (IDI), un nuovo registro (registro IDI) e una nuova legge (LIDI) corrispondente non sarebbe più ragionevole estendere o adeguare uno dei numeri già disponibili e il registro corrispondente, in particolare il numero del registro di commercio o quello dell'IVA. Da alcuni partecipanti (per es. pharmaSuisse, FMH, FCM, SSMG, SSIM, GS1 Svizzera, ICT Switzerland e HL7) viene sottolineata anche l'importanza della compatibilità dell'IDI con altri sistemi di numerazione nazionali e internazionali ed è pertanto raccomandabile verificare se non possa essere utilizzato un sistema d'identificazione mediante un numero già esistente e implementato, che soddisfi questi criteri, come ad esempio il sistema internazionale GS1. In vari pareri dell'economia privata (per es. di economiesuisse e USAM) figurano rimandi a sistemi di numerazione già attuati con successo nel settore IT.

² La categoria "altri" comprende vari gruppi d'interesse, associazioni e organizzazioni (cfr. allegato).

Le agevolazioni amministrative rese possibili dall'utilizzazione di un numero unico al posto dei vari numeri utilizzati oggi non sono praticamente contestate. Undici Cantoni (ZH, LU, SZ, OW, NW, FR, BS, AR, VD, NE e JU), l'Associazione dei Comuni svizzeri, la Conferenza delle casse cantonali di compensazione e l'UDC fanno notare tuttavia che non tutti i numeri esistenti potranno essere sostituiti dal nuovo IDI, poiché non sempre si riferiscono alle stesse entità.

Il fatto di dover gestire contemporaneamente i vecchi numeri e il nuovo IDI comporterebbe però ingenti costi di adattamento, di sviluppo e in parte di esercizio per tutte le unità organizzative o amministrative interessate. In alcuni pareri (espressi principalmente dai Cantoni, dall'UDC, dalla Conferenza delle casse cantonali di compensazione e da alcune associazioni mantello come economiesuisse, l'USAM, l'USC, pharmaSuisse e la FSP) è quindi messo in dubbio l'effetto di sgravio amministrativo delle autorità e delle imprese atteso dall'IDI. Dai Cantoni di FR, BS e AR è manifestato ripetutamente anche il desiderio di disporre di maggiori informazioni generali sui numeri attuali destinati a essere sostituiti e sulle problematiche associate.

Da parte dei Cantoni, dell'Associazione dei Comuni svizzeri e dagli ambienti economici è evidenziata l'importanza, per le imprese e i servizi delle autorità, di poter calcolare i costi generati dal cambiamento di sistema. I dati disponibili sui costi sono insufficienti. È inoltre auspicabile un approfondimento della questione dei costi ed eventualmente anche una regolamentazione giuridica corrispondente. In vari pareri (per es. ZH, BE, ZG, BS, TG, NE, UDC, PEV e FER) si presume anche che le stime approssimative dei costi contenute nel rapporto esplicativo sono troppo tirate. Il problema dei costi si pone anche e soprattutto per le casse di compensazione, che ai sensi della LAVS non possono riscuotere presso gli assicurati emolumenti per scopi "estranei all'AVS". I Cantoni di AR, GR e TG, l'Associazione dei Comuni svizzeri, economiesuisse e l'Unione svizzera degli imprenditori auspicano maggiori indicazioni sulle condizioni quadro e sulle ripercussioni per i Cantoni risultanti dall'introduzione dell'IDI.

Molti partecipanti alla consultazione (come per esempio i Cantoni di ZH, BE, LU, ZG, FR, BS, BL, AR, GR, AG, TG e NE, l'UDC, l'Associazione dei Comuni svizzeri, economiesuisse, l'USAM, l'Unione svizzera degli imprenditori, l'USC, la CSI et l'asut) attirano l'attenzione sul fatto che lo sgravio perseguito potrà essere raggiunto solo se anche le unità IDI utilizzeranno sistematicamente l'IDI negli scambi tra di loro o almeno nei contatti con le autorità statali e va pertanto previsto un obbligo di utilizzazione corrispondente.

Alcune reazioni contengono proposte esplicite di formulazione più chiara dei contenuti.

Considerando tali interrogativi e obiezioni, vari pareri sollecitano un'ulteriore revisione del progetto di legge. È il caso, per esempio, dell'Unione svizzera degli imprenditori.

In sintesi si può concludere che l'idea di base dell'IDI suscita ampi consensi ma, secondo vari partecipanti alla consultazione, il progetto deve essere sottoposto a una revisione approfondita. Vari aspetti vanno precisati e singoli interrogativi vanno chiariti ancora più in dettaglio in vista del messaggio.

4 Risultati della procedura di consultazione in dettaglio³

Data la brevità della legge (18 articoli), nel progetto di legge si è rinunciato a una suddivisione in sezioni.

4.1 Articoli 1 - 3: Scopo, oggetto e campo d'applicazione

In alcuni pareri è attirata l'attenzione sul fatto che le agevolazioni nell'ambito dello scambio di dati tra le imprese e la pubblica amministrazione perseguite con l'utilizzazione dell'IDI non sono garantite.

³ Tutti i pareri relativi alla consultazione sono disponibili presso l'Amministrazione federale all'indirizzo: http://www.intra-stat.bfs.admin.ch/bv_ensemble/Stellungnahmen_UID_Gesamt.pdf

Soprattutto per le casse di compensazione, l'IDI non può rispecchiare tutte le unità di conteggio. Ciò significa che parallelamente all'IDI dovrà continuare a essere utilizzato l'attuale numero di conteggio, il che potrebbe tradursi in un notevole onere amministrativo supplementare, sia per le casse di compensazione che per le imprese.

4.2 Articoli 4 - 6: Definizioni, attribuzione e utilizzo dell'IDI

Quasi la totalità dei Cantoni, l'Associazione dei Comuni svizzeri e alcune associazioni mantello dell'economia chiedono una definizione più ampia di unità IDI. Bisogna assolutamente escludere che le unità IDI definite all'articolo 4 del progetto si prestino a interpretazioni divergenti o confusioni. Da più parti è sottolineata l'importanza di un'identificabilità inequivocabile anche degli stabilimenti o delle filiali delle imprese (ad es. nell'ambito dell'agricoltura o della legislazione sulle derrate alimentari), cosa che non è prevista nel progetto di legge, fatta eccezione per le succursali iscritte nel registro di commercio. Queste richieste mirano a far sì che i numeri utilizzati attualmente in vari settori siano sostituiti dall'IDI. Anche le definizioni di "unità IDI" e "soggetto fiscale" o di unità di conteggio AVS non coincidono, ma l'IDI raggiungerà il suo scopo solo se sarà attribuito a tutte le istituzioni che entrano in gioco nei processi amministrativi, indipendentemente dalla loro forma giuridica.

Quanto alle casse di compensazione, oggi la cerchia delle unità soggette all'obbligo di conteggio comprende non solo le unità IDI menzionate nel progetto di LIDI, bensì anche altre unità di conteggio, come ad esempio i prepensionati o gli studenti. Inoltre le unità di conteggio possono avere più numeri di conteggio. I Cantoni di ZH, BE, SZ, OW, ZG, SO, AR, GR, TG e JU, l'Associazione dei Comuni svizzeri, la Conferenza delle casse cantonali di compensazione e altre associazioni (tra le altre economiesuisse, l'USAM, l'Unione svizzera degli imprenditori e l'USC) sottolineano la necessità di impostare l'IDI in modo tale da soddisfare gli ampi bisogni delle casse di compensazione.

Mentre la maggior parte dei Cantoni e l'Associazione dei Comuni svizzeri si pronunciano a favore di un'estensione delle unità IDI, i Cantoni di ZH, BL, TG, VS, NE e economiesuisse sottolineano che nell'articolo 4 del progetto di legge la definizione di impresa è forse troppo ampia ed è necessaria una chiara distinzione tra imprese e persone fisiche, per evitare che l'IDI non diventi un identificatore personale.

In relazione alla costituzione di imprese, vari Cantoni temono ritardi nell'ambito dell'attribuzione dell'IDI per il fatto che oltre agli accertamenti e alle procedure consueti gli uffici cantonali del registro di commercio dovranno richiedere anche l'IDI.

Inoltre, secondo i pareri dei Cantoni di BS e AG, non sono esclusi doppioni nell'ambito dell'attribuzione dell'IDI, dal momento che con il sistema di notifica previsto possono pervenire informazioni differenti da servizi IDI differenti.

Dal punto di vista di vari Cantoni e organismi specializzati IT, tra cui CSI, SSGi e ICT-Switzerland, è necessario che l'utilizzazione dell'IDI sia obbligatoria per gli scambi non solo tra servizi IDI, bensì anche tra unità IDI e servizi IDI (obbligo di utilizzazione per le imprese). Per poter raggiungere gli obiettivi del Governo elettronico, secondo i pareri dei Cantoni LU, UR, OW, NW e VS e delle associazioni come CSI, SSGi et eCH è inoltre molto importante rispettare gli standard eCH. In relazione alle prescrizioni concernenti l'utilizzazione emergono anche molti interrogativi sul corretto rispetto della protezione dei dati.

Alcuni Cantoni (ZH, FR, BS, AG e NE) argomentano che nel presente progetto di LIDI mancano informazioni su come dovranno essere applicate le disposizioni dell'art. 936a CO qualora il numero del registro di commercio venga sostituito dall'IDI. In molti, tra cui l'UDC, temono inoltre che l'applicazione dell'IDI generi un potenziale di abusi o inganno (nei confronti dei clienti o dei fornitori) per le imprese che non sottostanno all'obbligo di iscrizione nel registro di commercio data la loro forma giuridica, dal momento che dal progetto di legge non emerge se nell'ambito dell'attribuzione dell'IDI sarà verificata anche la legittimità di tali imprese.

4.3 Articoli 7 - 10: Registro IDI, effetto giuridico dei dati IDI, acquisizione, aggiornamento e utilizzo dei dati IDI, notifica e rettifica dei dati IDI

I Cantoni di ZH, BE, BS, SG e AG, l'UDC, l'USAM, l'USC e l'Associazione dei Comuni svizzeri si chiedono perché la gestione del nuovo registro IDI sia affidata all'UST e non all'Ufficio federale del registro di commercio, anche in vista del fatto che l'IDI dovrà sostituire il numero del registro di commercio.

In relazione al contenuto dei dati del registro IDI, vari Cantoni, tra cui LU e VS, evidenziano l'importanza di una standardizzazione delle caratteristiche delle imprese rilevate e anche qui sono menzionati gli standard eCH. Alcuni Cantoni come BE, UR, GR e TG auspicano indicazioni più concrete nel progetto sulle caratteristiche complementari e ausiliarie delle unità IDI. Vari pareri chiedono l'iscrizione di caratteristiche supplementari nel registro IDI, mentre altri sono assolutamente contrari. A più riprese è precisata anche l'importanza dell'attualità dei dati sia nel RIS che nel registro IDI. Nel progetto di legge, i servizi IDI sono tenuti a notificare all'UST i dati sulle caratteristiche nonché qualsiasi modifica o rettifica. L'UST invece informa i servizi IDI in merito agli aggiornamenti solo su richiesta. Per alcuni partecipanti, tra cui ZG, GR, GE e l'Unione svizzera degli imprenditori, è presumibile che ciò potrebbe dar adito a dati incompleti o scorretti: sono pertanto auspicabili indicazioni complementari su questo punto nonché sui dettagli operativi della registrazione e dell'aggiornamento dei dati.

In relazione a questi articoli sono menzionate a più riprese in particolare le casse di compensazione in qualità di servizi IDI. Non si deve assolutamente addossare alle casse compiti supplementari, come l'obbligo di rilevare o addirittura di verificare i dati IDI, dal momento che ciò comporterebbe un notevole onere amministrativo supplementare e costi corrispondenti. Un altro argomento riguarda gli uffici cantonali dell'agricoltura, che praticano già un intenso scambio elettronico di dati con l'Ufficio federale dell'agricoltura. Siccome le strutture necessarie sono costantemente migliorate e ampliate, si vorrebbe utilizzarle, nei limiti del possibile, anche per la trasmissione di dati in relazione all'IDI.

4.4 Articoli 11 - 13: Diffusione dei dati IDI, cancellazione dei dati IDI, protezione e sicurezza dei dati

Sulle prescrizioni del progetto concernenti la diffusione dei dati IDI vi è divergenza di opinioni: gli uni (in particolare i Cantoni di ZH, BE, BS e SG a alcune associazioni mantello, come la FMH) vorrebbero limitare maggiormente le possibilità, poiché temono svantaggi per le imprese e una pubblicazione su Internet suscita in loro delle perplessità. Altri (come BS e alcune associazioni provenienti dal settore informatico, in particolare swissT.net) sono invece favorevoli a una pubblicazione delle caratteristiche più estesa del previsto e anche alla possibilità di consultazioni di massa senza restrizioni per sgravare amministrativamente i futuri utenti, conformemente allo scopo stesso dell'IDI.

Quanto alla cancellazione di IDI dal registro IDI nonché a un'eventuale futura reinscrizione di un'unità IDI sussistono numerosi interrogativi, espressi dai Cantoni ZH, BS, AG, AR e da altre associazioni, in relazione alla conformità delle prescrizioni concernenti i termini di conservazione dei dati nel registro IDI e nel registro di commercio.

In merito alle disposizioni concernenti la protezione dei dati, da parte di ZH, BE, BS, SG, AG, UDC, economieuisse, l'USAM, l'USC si teme che la prassi attuale possa essere allentata. Non potrebbe essere garantita una protezione adeguata dei dati personali delle imprese non iscritte nel registro di commercio in particolare a livello fiscale. È inoltre attirata l'attenzione sul fatto che in futuro i servizi IDI avrebbero accesso a dati non disponibili oggi, il che potrebbe portare a "imprese trasparenti". Inoltre i dati IDI non devono poter essere utilizzati in modo abusivo o per scopi di marketing e pubblicità né essere consegnati ad altri Stati.

4.5 Articoli 14 - 18: Disposizioni d'esecuzione, esecuzione, disposizioni transitorie, modifica del diritto vigente, referendum ed entrata in vigore

Quattordici Cantoni (ZH, BE, UR, OW, NW, ZG, BL, SG, GR, TG, TI, VD, VS, JU) e varie associazioni, tra cui economieuisse, attirano l'attenzione sul fatto che i termini menzionati per l'attuazione (cinque

anni e in alcuni casi due anni) sono troppo brevi per far fronte ai grandi adeguamenti necessari delle attuali infrastrutture amministrative, in particolare per le casse di compensazione. Questi termini vanno quindi prorogati. Alcuni Cantoni chiedono che la Confederazione partecipi ai costi di attuazione dei Cantoni e dei Comuni, in particolare se tali costi sono generati dai termini di attuazione brevi.

Un altro argomento riguarda la preparazione dell'attuazione tecnica delle prescrizioni. Vari Cantoni sottolineano l'importanza che le specifiche tecniche per l'attribuzione e le notifiche elettroniche dell'IDI siano disponibili con almeno un anno di anticipo conformemente agli standard eCH, per garantire che i servizi IDI possano procedere agli adeguamenti necessari nelle loro applicazioni IT e completarli per tempo.

Vi è divergenza di opinioni sul raggiungimento dell'obiettivo dichiarato di sostituire con l'IDI tutti i numeri d'identificazione utilizzati oggi. Alcuni partecipanti, come economieuisse e i Cantoni di ZH, LU, FR, BS, VS, GE e JU menzionano in particolare l'importanza del fatto che in futuro l'IDI sia utilizzato sistematicamente quale identificatore unico altri, come l'UDC, sottolineano che non si potrà rinunciare ad alcuni dei numeri attuali.

5 Sintesi

L'idea di base di un numero unico d'identificazione è accolta favorevolmente quasi all'unanimità. Il progetto di LIDI suscita tuttavia riserve più o meno forti nella maggior parte dei partecipanti alla consultazione. In singoli casi è addirittura respinto integralmente.

Questa impressione generale piuttosto negativa deve comunque essere relativizzata, numerosi pareri esprimono infatti critiche identiche o simili. Pertanto, adottando gli opportuni provvedimenti è possibile tenere in considerazione le obiezioni principali e risolvere i problemi enunciati.

Le critiche principali riguardano le definizioni delle unità IDI e dei servizi IDI, il contenuto del registro IDI e l'accesso al registro IDI, aspetti legati ai costi o ai benefici, i processi di attribuzione dell'IDI e notifica al registro IDI nonché la sostituzione dei sistemi di numerazione esistenti (in particolare la procedura e i termini).

Allegato:

Partecipanti alla consultazione che hanno risposto e inoltrato un parere

Cantoni:

ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, GR, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU

Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale:

PLR, PS, UDC, PCS, PEV

Associazioni nazionali mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna:

Associazione dei Comuni svizzeri

Associazioni nazionali mantello dell'economia:

	economiesuisse
	Unione svizzera degli imprenditori
SIC Svizzera	Società svizzera degli impiegati di commercio
USAM	Unione svizzera delle arti e mestieri
USC	Unione svizzera dei contadini
USS	Unione sindacale svizzera

Altre associazioni e istituzioni:

	pharmaSuisse, Società Svizzera dei Farmacisti
CCCC	Conferenza delle casse cantonali di compensazione
FMH	Federazione dei medici svizzeri
FSP	Federazione Svizzera delle Psicologhe e degli Psicologi
USF	Unione Svizzera dei Fiduciari

Pareri supplementari

	Camera fiduciaria
	Centre patronal
	Città di Losanna
	Fondazione Refdata
	GastroSuisse
	GS1 Svizzera
	hotelleriesuisse
	ICT Switzerland - Information and Communication Technology
	ID Cyber-Identity Ltd.
	Konferenz der Schweiz. Handelsregisterbehörden
asut	Associazione Svizzera delle Telecomunicazioni
CDS	Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità
CSI	Conferenza svizzera sull'informatica
CVAM	Chambre Vaudoise des Arts et Métiers
eCH	Associazione eCH eGovernment Standards
FCM	Federazione delle cooperative Migros

Legge federale sul numero d'identificazione delle imprese (LIDI)

FER	Fédération des Entreprises Romandes
H+	Gli Ospedali Svizzeri
HL7	HL7 - Benutzergruppe Schweiz
IG eHealth	Interessengemeinschaft eHealth
IKO	Associazione per la gestione di una centrale d'informazione per il credito al
OFWI	Orell Füssli Wirtschaftsinformationen AG
SM	SWISSMECHANIC, Schweiz. Verband mechanisch-technischer Betriebe
SSGi	Schweiz. Städte- und Gemeinde-Informatik
SSIM	Società svizzera d'informatica medica
SSMG	Società svizzera di medicina generale
SwissT.net	Swiss Technology Network
UPSA	Unione professionale svizzera dell'automobile
consumo	
USC	Unione svizzera dei creditori Creditreform
USIE	Unione svizzera degli installatori elettricisti
VSI	Associazione degli uffici fiduciari d'incasso svizzeri
VSKF	Verband Schweiz. Kreditbanken und Finanzierungsinstitute
ZEK	Associazione per la gestione di una centrale di informazioni di credito
